



Tribunale di Trento

N. 9/2019 CP

Decreto

(art. 161, co. 6 l. fall.)

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	presidente
dott. Roberto Beghini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, co. 6 l. fall., e la documentazione prodotta;

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2017, 2018, docc. 5, 6 ricorso; la società risulta costituita nel 2017), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che domanda di concordato è deliberata, sottoscritta e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso);

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

ritenuto che il termine può essere fissato nella misura media di giorni novanta, atteso che non vengono segnalate

particolari ragioni di difficoltà nella predisposizione di proposta, piano e documentazione, ma che nemmeno la gestione della crisi appare semplice, in considerazione delle diverse attività contestualmente svolte dalla società e dei connessi rapporti pendenti;

considerato:

- che la debitrice chiede altresì la sospensione del contratto di affitto di ramo d'azienda concluso con Consortium Centrum s.r.l., proprietaria del complesso immobiliare a destinazione di centro commerciale in cui si svolge l'attività della debitrice;
- che la sospensione del contratto prevista dall'art. 169 bis l. fall. - così come lo scioglimento a cui è eventualmente preordinata - opera per entrambi i contraenti, legittimando al contempo anche l'altra parte alla sospensione della propria corrispettiva prestazione, risolvendosi altrimenti in una ingiustificato vantaggio per una parte;
- che, in tal senso, secondo autorevole voce dottrinale, non può essere chiesta la sospensione del contratto se il debitore intende continuare a usufruire dei servizi della controparte senza soluzione di continuità;
- che, per converso, ogni pretesa volta ad ottenere una sospensione della sola prestazione del debitore si risolve in una moratoria che va eventualmente considerata e trattata all'interno del piano concordatario;
- che, nel caso in esame, la debitrice formula una richiesta che, nella sostanza, appare volta a sospendere solamente la propria prestazione di versamento del canone, da sostituirsi con un'indennità mensile, il che nemmeno si risolve in una richiesta di moratoria, bensì in una richiesta di modificazione unilaterale del

rapporto contrattuale che, come tale, fuoriesce dal paradigma dell'art. 169 bis l. fall.;

- che, alla luce di quanto, la domanda di sospensione della debitrice appare inammissibile;

visto l'art. 161, c. 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di novanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale William Bonomi;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.,

disponendo che il deposito in cancelleria ad assolvimento dei predetti obblighi informativi deve avvenire entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.;

dichiara inammissibile la domanda di sospensione del contratto di affitto di ramo d'azienda concluso con Consortium Centrum s.r.l.

Trento,

21 DIC. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi

TRIBUNALE DI TRENTO
Depositato in questa Cancelleria

Il presidente
Guglielmo Avolio

Oggi

27.12.19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi